



Andrea Porciello

(associato di Filosofia del diritto nell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali)

La definizione giuridica di genocidio e il problema dei punti di osservazione: alcune considerazioni in merito a una proposta di David Luban *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Breve analisi del problema dei punti di osservazione nell'attività conoscitiva 3. I punti di osservazione e l'"evento genocidio" – 4. Conclusione: il punto di osservazione giuridico.

1 - Premessa

Questo breve scritto verte sulla questione della definizione di genocidio e in modo particolare di quella contenuta nell'art. 2 della "Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio", entrata in vigore nel 1951, che costituisce a oggi la sua definizione giuridica standard. Quello che mi propongo di fare è di aderire e sostenere le conclusioni espresse da David Luban nel suo lavoro del 2006 *Calling Genocide by Its Rightful Name*¹, ma seguendo un percorso argomentativo differente. In quello scritto Luban proponeva una revisione della definizione contenuta nella *Convenzione*, apparentemente lieve ma in verità ricca di importanti conseguenze, una modifica che "non richiede alcuno stravolgimento della definizione di genocidio. Potremmo lasciare intatto il linguaggio adottato nella *Convenzione*"²: nella sua idea si trattava di aggiungere alla formulazione originaria dell'articolo, un nuovo brevissimo comma contenente una sorta di clausola, generale quanto basta, capace di ricomprendere all'interno

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce, con l'aggiunta delle note, il testo della Relazione al Convegno di Studi, Ratio Juris Seminar, *Genocide and Human Dignity. Hannah Arendt's Moral Ontology* (4 giugno 2014, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali).

¹ D. LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name*, in *Chicago Journal of International Law*, vol. 7, n. 1, 2006.

² D. LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name*, cit., p. 18: "[...] will not require any fundamental changes in the legal formula for genocide. We should leave the language of the Genocide Convention intact" [*traduzione mia*].



dell'area di applicazione della norma (e quindi della definizione in essa contenuta) tutta una categoria di casi particolari che, invece, la sua formulazione originaria non riesce a ricomprendere.

Nello specifico, nel suo secondo articolo, la *Convenzione* stabilisce che

"[...] per genocidio s'intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro"³.

Più che sull'elenco degli atti rientranti nel concetto di genocidio, l'attenzione va posta su quella parte dell'articolo che indica l'elemento in presenza del quale i singoli atti elencati possono essere considerati come genocidi dal punto di vista giuridico: ossia l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale. Perché, in mancanza di tale "intenzione", l'uccisione, le lesioni, la distruzione fisica, in base alla norma, in nessun caso possono essere considerate come dei genocidi.

Ebbene, Luban, e a ragione, considera la formulazione dell'articolo 2 della *Convenzione* alquanto problematica, soprattutto per ciò che essa non dice. Per tale ragione il filosofo americano propone di aggiungere un comma ulteriore che potrebbe essere così formulato: "[...] o lo sterminio, in quanto crimine contro l'umanità"⁴. L'idea che sorregge la proposta di Luban è chiara e consiste nel considerare "genocidi" (o detto altrimenti, di designare attraverso la parola "genocidio") anche tutte quelle uccisioni di massa che non rientrano nella definizione contenuta nella *Convenzione* perché compiute senza "l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale"⁵. Così facendo, è questa la conclusione cui giunge Luban,

"the estimated four hundred thousand dead in Darfur will no longer fall short of genocide, even in the Herald Sun of Melbourne. Sudan will no longer be cleared of genocide, even in the Glasgow Herald. And one

³ *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*, Art. II [corsivo mio].

⁴ D. LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name*, cit., p. 18.

⁵ *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*, Art. II.



world-wide excuse for inaction in the face of mass atrocity will no longer weigh on the conscience of the legal professions”⁶.

Detto altrimenti, la modifica proposta da Luban eviterebbe tutti quei goffi tentativi di negazionismo che speculano sulla mancanza di un elemento caratterizzante ritenuto essenziale dal diritto.

Qui, come anticipato, si condivide pienamente tale proposta, sia dal punto di vista morale che da quello strettamente giuridico. Quello che s’intende fare è giustificarne ulteriormente le conclusioni, tentando di dimostrare che i problemi dell’attuale formulazione della *Convenzione* derivano essenzialmente dall’inadeguato punto di osservazione della questione (teorica) impiegato dagli estensori dell’articolo in discussione.

A tal fine intendo dividere il presente scritto in due brevi parti:

- a) nella prima effettuerò alcune considerazioni di carattere generale sul problema della conoscenza, in quanto problema definitorio. E in particolare tenterò di offrire alcune indicazioni sulla complessa questione dei “punti di osservazione”, quali elementi centrali tanto dell’attività del conoscere, quanto di quella del definire un determinato oggetto.
- b) Nella seconda tenterò di applicare i risultati conseguiti alla specifica questione definitoria del “genocidio”, in quanto possibile oggetto di conoscenza e di definizione. Ciò al fine di valutare se il punto d’osservazione utilizzato nella stesura della *Convenzione*, sia situato nel luogo più adatto, e dunque se la definizione contenuta nella norma sia adeguata alle finalità che la disciplina si propone di conseguire.

2 - Breve analisi del problema dei punti d’osservazione nell’attività conoscitiva

Iniziamo col dire che definire significa individuare e talvolta spiegare le proprietà essenziali di un determinato oggetto o di un determinato evento, materiale o immateriale, al fine di codificare e delimitare la portata e l’utilizzo del termine che lo designa. Svolge questa funzione, ad esempio, la “definizione formale”, una delle tante definizioni possibili, che appunto fornisce al destinatario essenzialmente tre informazioni chiave: la denominazione del termine (*definiens*), la classe di appartenenza del

⁶ D. LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name*, cit., p. 18.



definiendum, le differenze tra il termine da definire e i termini correlati: ad esempio, l'usignolo è un uccello dell'ordine dei passeriformi, sottordine dei passerii⁷.

Una volta che si dispone di una definizione, al fine di capire se un dato oggetto o evento particolari rientrano o meno nel suo ambito di significanza, diviene essenziale individuare e valutare una serie di caratteristiche peculiari dell'oggetto che ci consenta di collocarlo (o meno) all'interno della classe delineata dalla definizione. Possiamo quindi affermare che l'oggetto X fa parte della categoria concettuale Y delineata dalla definizione Z, solo se già abbiamo individuato con sufficiente chiarezza determinati elementi caratteristici dell'oggetto considerato e ci convinciamo che essi soddisfano i criteri indicati nella definizione di cui disponiamo. Per capire, ad esempio, se l'oggetto che sto osservando è una chitarra o un ukulele dovrò analizzare tutte le caratteristiche morfologiche e sonore dell'esemplare che ho di fronte, per capire se esse soddisfano o meno i criteri qualificatori impliciti nella definizione di chitarra. E siccome la definizione di chitarra, fra gli altri elementi qualificatori, specifica che "la chitarra è uno strumento a sei corde", e l'esemplare che ho dinanzi ne ha invece quattro, potrò concludere che non sto osservando una chitarra, ma che con tutta probabilità mi trovo al cospetto di un ukulele. Per esserne certo dovrò ripetere l'esperimento con riferimento ai criteri contenuti nella definizione di ukulele. E se ciò non dovesse concludere il processo, dovrò considerare ulteriori definizioni, per scoprire alla fine che, ad esempio, lo strumento che sto cercando di collocare è in realtà un mandolino, in quanto contiene tutti gli elementi indicati come essenziali dalla definizione del termine che lo designa.

Tale semplice processo d'imputazione concettuale implica a sua volta l'esigenza di eleggere uno o più punti di osservazione da cui guardare a un determinato oggetto. E ciò in quanto, l'utilizzo di un certo punto di osservazione (e non di un altro), se non modifica la struttura dell'oggetto (perché una chitarra è una chitarra a prescindere dal punto di osservazione dal quale la analizziamo), ne altera però la percezione, e conseguentemente la sua corretta collocazione concettuale. Da un certo punto di osservazione potei convincermi del fatto che tizio sta suonando una chitarra, mentre in realtà si tratta di un banjo.

⁷ Sul problema delle definizioni cfr. **R. ROBINSON**, *Definition*, Oxford University Press, Oxford, 1954; **U. SCARPELLI**, *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Nuvoletti, Milano, 1955; **U. SCARPELLI**, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, A. Pintore (a cura di), Einaudi, Torino, 1985; **M. BARBERIS**, *Manuale di filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Giappichelli, Torino, 2011.



Il problema su cui intendo concentrarmi adesso non attiene tanto alla questione del rapporto tra oggetto e classe, ossia al problema della più adeguata collocazione di un oggetto rispetto a una determinata classe o categoria concettuale, quanto a quella della costruzione stessa della categoria concettuale. Il problema può essere semplificato in questi termini: quali sono e come scegliere le caratteristiche essenziali che un determinato oggetto deve possedere per poter essere considerato “una chitarra”, “un usignolo” o “un genocidio”?⁸ Ebbene, credo che la questione dei punti di osservazione giochi un ruolo determinante anche per ciò che concerne questo secondo aspetto, quello della costruzione delle definizioni: definire, quantomeno ai nostri fini, significa scegliere gli elementi caratteristici che un determinato oggetto deve necessariamente possedere per poter essere collocato all’interno di una data classe. E tale scelta presuppone a sua volta l’elezione di un determinato punto da cui osservare l’oggetto nella sua dimensione concettuale (l’usignolo, la chitarra o il genocidio).

Tale conclusione pone quantomeno una fondamentale e urgente questione, sintetizzabile come segue: esiste un punto d’osservazione privilegiato da cui guardare a un determinato oggetto? O in altri termini, esiste un luogo ideale da cui poter formulare la più adeguata definizione, ossia la più adeguata “imputazione concettuale”? Pensiamo, ad esempio, al dibattito sui punti di osservazione del fenomeno giuridico⁹ e alle differenti definizioni di “diritto” cui si approda utilizzando un punto di vista anziché un altro. Guardare al fenomeno giuridico dal punto di vista esterno dell’osservatore significa cogliere determinate caratteristiche, e trascurarne altre. E lo stesso vale per l’assunzione di un punto di vista interno, quello del partecipante.

Sulla scorta dei tanti argomenti proposti nei dibattiti che, nei vari ambiti¹⁰, hanno avuto a oggetto la questione dei punti di osservazione, si potrebbe giungere alla conclusione che un punto d’osservazione privilegiato in verità non esiste, perché i punti d’osservazione concepibili

⁸ Si veda sul punto **V. VILLA**, *Il modello di definizione per casi paradigmatici e la definizione di 'diritto'*, in *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*, P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Giappichelli, Torino, 1992, pp. 275-310.

⁹ Si allude alla distinzione hartiana tra punto di vista interno e punto di vista esterno, e al dibattito che ne è seguito. **H.L.A. HART**, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1963, 2^a edizione, pp. 106 e ss.

¹⁰ Pensiamo, ad esempio, all’ambito antropologico e alle idee proposte da Malinowsky relative all’osservazione partecipante come metodo conoscitivo degli usi e delle abitudini di una comunità indigena, contrapposto alla semplice osservazione esterna. Cfr. **B. MALINOWSKY**, *Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.



sono in un certo senso tutti “privilegiati” rispetto ai fini conoscitivi che di volta in volta vengono prescelti. In altri termini se, ad esempio, di un oggetto o di un evento s’intende cogliere un determinato aspetto particolare o una determinata caratteristica specifica, evidentemente andrà prescelto un punto d’osservazione capace di rendere visibile tale aspetto, che è dunque “privilegiato” rispetto a quel fine. Se, invece, il fine conoscitivo è per così dire “quantitativo”, teso cioè a percepire l’oggetto nella sua interezza, senza porre particolare attenzione ai suoi aspetti più particolari, allora anche il punto d’osservazione dovrà adeguarsi a tale differente finalità, consentendo così all’osservatore il conseguimento di tale nuovo obiettivo conoscitivo. Da ciò l’idea per cui non esiste un punto d’osservazione da preferirsi in assoluto, e ciò in quanto ogni punto sembra assolvere a una differente funzione e a un differente fine conoscitivo. Tornando, ad esempio, alla questione dell’osservazione del fenomeno giuridico, potremmo ritenere che il punto di vista “esterno” non è migliore o peggiore di quello “interno”, perché entrambi sono punti di osservazione funzionali alle finalità teoriche dei loro proponenti. Fuller, Hart e Dworkin, di là dalle differenze che contraddistinguono le loro proposte, prediligono un punto di vista interno perché si pongono finalità conoscitive essenzialmente simili, e che attengono al modo in cui il sistema normativo viene percepito dai soggetti che operano al suo interno. Bentham, Austin e più tardi Kelsen prediligono un punto di vista esterno perché del diritto vogliono vedere determinati aspetti e non altri¹¹.

Se questo è vero, è vero anche però che non tutti i fini conoscitivi sembrano posti sullo stesso livello, esistendo finalità certamente più importanti di altre, se non altro perché capaci di dare significato alle altre. Ad esempio, sembra corretto ritenere che sia possibile apprezzare gli aspetti particolari di un determinato oggetto, analizzabili dunque da un altrettanto determinato punto di osservazione, solo se si è già dato un significato all’oggetto nella sua dimensione più ampia, ossia dopo che si sia già dato significato al “contesto” conoscitivo. Si potranno, ad esempio, apprezzare i dettagli (i materiali, i colori piuttosto che i decori) di una cattedrale, e dunque da un punto d’osservazione molto ravvicinato all’oggetto, solo dopo che, da un’osservazione effettuata da debita distanza, si sia già

¹¹ Sul problema del punto di vista interno e delle sue possibili gradazioni si veda N. MacCORMICK, *H.L.A. Hart*, Edward Arnold, London, 1981; V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2004; A. SCHIAVELLO, *Internal point of view: Dworkin a confronto con Hart*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1997. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 177-198.



compreso che questi dettagli sono propri di una cattedrale e non di una caserma o di un edificio civile: solo dopo che si sia dato un significato di massima al *contesto di riferimento*. Solo a quel punto avrà senso osservare i particolari da una distanza ravvicinata. Banalmente, perché da quella distanza così ravvicinata non saremmo in grado di cogliere importanti differenze.

Da ciò le seguenti sintetiche conclusioni: a) i punti di osservazione sono funzionali ai fini conoscitivi; b) conoscere un oggetto significa innanzitutto identificare i "possibili" punti di osservazione; c) esiste un punto di osservazione, tra quelli possibili, che è propedeutico rispetto agli altri perché capace di far cogliere l'oggetto o il fenomeno nella sua interezza e dunque di dare significato agli altri e più specifici punti d'osservazione; d) una volta osservato l'oggetto dalla distanza più adeguata, è possibile utilizzare alternativamente tutti i punti d'osservazione disponibili. Ancora una volta con riferimento all'esempio del diritto, perché dover scegliere in modo definitivo tra un punto di vista interno e un punto di vista esterno? Cosa impedisce al teorico di spostarsi dall'uno all'altro al fine di vedere quanti più aspetti è possibile? Credo che gran parte dei dibattiti sui punti di osservazione (l'ambito giuridico è solo uno dei possibili esempi) sia stata pesantemente condizionata da "ragioni di scuola". Abbandonare un punto di osservazione per assumerne anche solo temporaneamente un altro in molti casi comporta l'abbandono dei credo metodologici di una scuola, in un certo senso vuol dire tradire i principi di un movimento o di una corrente. Il punto è che i teorici del diritto, i critici dell'arte, i filosofi della politica non dovrebbero scegliere le loro tesi in base al quanto queste si adattano ai principi della scuola cui appartengono, dovrebbe casomai essere il contrario.

3 - I punti di osservazione e l'"evento genocidio"

Tutto ciò premesso, vorrei adesso tentare di applicare tali considerazioni (che meriterebbero evidentemente ben più articolati approfondimenti) all'evento che qui è d'interesse, al genocidio, e soprattutto al problema della sua (corretta) definizione giuridica. Ebbene, in base a quanto detto, la domanda "*cos'è il genocidio?*" può essere reimpostata in questi termini: "*da quali punti d'osservazione è possibile guardare all'evento genocidio?*". Credo se ne possano individuare fundamentalmente tre, più un quarto, quello strettamente giuridico, che prenderò in considerazione nel paragrafo conclusivo.



a. Il primo, primo unicamente per la distanza che lo separa dall'oggetto, è un punto d'osservazione "esterno, lontano e indiretto", è il punto d'osservazione della *gente comune*, ossia di tutti coloro i quali non hanno avuto esperienza diretta di un genocidio e che attribuiscono significato al termine "genocidio" unicamente attraverso le descrizioni mediatiche, letterarie o cinematografiche di un "particolare genocidio". È un punto d'osservazione che potremmo definire "quantitativo", dal quale si riesce a cogliere la portata generale dell'evento, ma da cui non si riescono ad apprezzare i suoi tratti particolari. Non è un caso che la definizione che usualmente la gente comune, da tale punto d'osservazione, offre di genocidio, lo fa coincidere con lo "sterminio di massa", con l'uccisione indiscriminata di una certa quantità di persone, a prescindere dagli elementi particolari che hanno nel concreto accompagnato l'evento, innanzitutto dalle intenzioni e dalle ragioni del carnefice, tendenzialmente "irrilevanti" agli occhi dell'osservatore comune. Ciò che rende un evento di morte massificato un genocidio, da questo punto di osservazione, è il solo fatto quantitativo, e non le motivazioni razziali, sociali o religiose che hanno indotto il carnefice all'attuazione del "crimine dei crimini". Per la gente comune, tutto il dibattito giuridico e politico relativo alla questione se le stragi di Hiroshima e di Nagasaki, piuttosto che quella più recente del Darfur, siano o meno dei genocidi, appare fundamentalmente privo di senso: gli esempi fatti sono dei genocidi semplicemente e banalmente perché qualcuno si è arrogato il diritto di uccidere un gran numero di persone, a prescindere dalle ragioni, se ragioni si possono definire, che stanno alla base del gesto. E se per ipotesi una determinata nazione decidesse di eliminare fisicamente tutte le persone troppo alte, o quelle troppo basse, piuttosto che le persone troppo stupide o quelle troppo intelligenti, o comunque decidesse di eliminare individui che poco hanno in comune tra di loro, se non il fatto di trovarsi in un determinato momento nello stesso luogo fisico, ebbene, il senso comune ci indurrebbe a una chiara conclusione: si tratterebbe sempre e comunque di genocidi.

Tale definizione, per i motivi metodologici riferiti nella prima parte del presente scritto, non può essere trascurata, soprattutto dal punto d'osservazione proprio del diritto. Anche se ovviamente, così concepita, non potrebbe assurgere a definizione giuridica: il motivo per cui non possa essere impiegata dal diritto in modo indipendente ed esclusivo sta nella sua indeterminatezza quantitativa, che dà origine a un vero e proprio paradosso logico, il celebre *Paradosso del sorite*. Non c'è il tempo di approfondire il punto, ma per coglierlo è sufficiente chiedersi quanti morti siano necessari per configurare un determinato evento come un genocidio: dieci, cento, mille o forse un milione. E se fossero solo dieci, che dire di una strage che



invece coinvolge soltanto nove persone. L'indeterminatezza di norma non va d'accordo con il diritto, che deve essere quanto più determinato è possibile, soprattutto in ambito penale, se non vuole violare indebitamente la sfera di autonomia e di libertà dei cittadini. Ma ciò non comporta l'esigenza di abbandonare in modo definitivo tale punto d'osservazione e la conseguente indeterminatezza che caratterizza le conclusioni cui esso conduce¹². Spiegherò questo punto nelle conclusioni.

b. Il secondo punto d'osservazione è quello che si colloca alla distanza più ravvicinata rispetto all'oggetto: è il punto di osservazione del carnefice, e in modo particolare di coloro i quali eseguono materialmente i singoli atti che nel loro insieme costituiscono il genocidio. Questo, a differenza del precedente, appare essere un punto d'osservazione "interno, vicino e diretto". Continuando con l'esempio prima riportato, è come se l'osservatore si trovasse all'interno della cattedrale, in una posizione tanto ravvicinata all'oggetto da consentirgli esclusivamente una sua visione parziale, ma notevolmente dettagliata. Da questo angolo d'osservazione, il genocidio sembra coincidere con le sue ragioni: chi compie i singoli atti che costituiscono il genocidio è come se stesse attuando qualcosa di dovuto, qualcosa di necessario a una determinata causa. I nazisti che hanno preso parte attiva all'olocausto degli ebrei vedevano nell'ebreo, non un nemico politico della Germania, ma un nemico dell'umanità intera. Le intenzioni, i moventi, diventano, se osservati da questo angolo visuale, elementi qualificanti e caratterizzanti dell'evento. Ciò che sfugge da questa posizione è, invece, la portata generale del genocidio, visibile, solo da un punto di osservazione "lontano" ed "esterno".

c. Infine, il terzo punto d'osservazione è quello delle vittime, di chi subisce direttamente gli atti del genocidio. Questo, quantomeno per posizione, costituisce un punto d'osservazione paradossalmente simile al precedente, anch'esso appare essere "interno, vicino e diretto". Ma con una sostanziale differenza: nonostante la sua vicinanza, esso è disinteressato agli elementi di dettaglio, innanzitutto alle ragioni e alle intenzioni degli atti di genocidio. Se domani delle persone in divisa mi venissero a prelevare dalla mia abitazione, informandomi che è in corso una deportazione di tutte le persone con i capelli grigi o di tutti gli insegnanti di filosofia del diritto, non credo che, dal mio punto d'osservazione, sarebbero importanti le ragioni o le intenzioni di quei signori, e non credo neanche che ciò

¹² Sul problema e sui tipi di vaghezza si veda **C. LUZZATI**, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990; **M. BARBERIS**, *Manuale di filosofia del diritto*, cit.; **V. VELLUZZI**, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, Milano, 2010.



rafforzerebbe il mio legame col gruppo al quale vengo ricondotto. Tali motivazioni, come la storia c'insegna, sono sempre irrazionali, e in quanto irrazionali imprevedibili, e cercare di comprenderle da un punto di vista razionale non sembra condurre ad alcuna comprensione effettiva dell'evento. Mi viene in mente quando all'indomani del genocidio del Ruanda del 1994, un intervistatore chiese a un personaggio di spicco della comunità Tutsi massacrata in quell'anno, perché a suo avviso fosse avvenuto il genocidio, e in particolare se alla base di quei due mesi di incomprendibile e feroce violenza ci fossero state ragioni razziali piuttosto che religiose, la sua risposta fu emblematica:

“Non lo so. Ma credo che, contrariamente a quanto la stampa riferisca, le ragioni fossero fundamentalmente politiche. Questo, non è che l'ennesimo genocidio ruandese, e ogni volta tali stermini sono avvenuti per consentire a qualcuno di prendere il potere”¹³.

4 - Conclusioni: il punto d'osservazione giuridico

Qualche considerazione la merita infine il quarto e ultimo punto d'osservazione, quello giuridico, un punto d'osservazione che è al contempo descrittivo e normativo. Come agevolmente si evince dalla lettura della *“Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio”*, e in modo particolare del suo Articolo 2, il punto d'osservazione dal quale gli estensori di questo documento hanno guardato alla questione, appare molto simile, per posizione beninteso, al secondo angolo visuale che abbiamo preso in considerazione, a quello del carnefice. Per la convenzione esiste, e dunque deve esistere, una netta linea di demarcazione che separi il genocidio da qualunque altro caso di sterminio di massa, e tale linea sembra coincidere con alcuni elementi di dettaglio che solo un punto d'osservazione ravvicinato è in grado di mettere in evidenza.

Come già abbiamo ricordato nelle righe d'apertura, in particolare nell'articolo 2 si legge che:

“nella presente convenzione, per genocidio s'intende ciascuno degli atti seguenti - atti che vengono poi di seguito elencati - commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.

¹³ L'intervista è visionabile per intero al seguente indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=wPWRMDatxAM>.



Com'è evidente, ciò che nella norma dà significato al contesto, non è la portata dell'evento, non è il fatto in quanto tale, ma unicamente e innanzitutto le sue ragioni, ossia la *mens rea* che si cela dietro il fatto. Ciò sembra del tutto conforme rispetto al principio cardine del diritto penale, ossia al principio di tassatività. Fattispecie penali vaghe o poco chiare, allargando indebitamente la sfera di punibilità, pongono problemi di libertà e di dignità dei soggetti, del tutto incompatibili con il nostro assetto democratico. Lo stesso David Luban, in un articolo dedicato al pensiero di Lon L. Fuller, solleva tale problema a proposito della legislazione antiterrorismo emanata negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre, in particolare nel momento in cui afferma che "[...] le leggi penali generiche e vaghe attribuiscono un enorme potere discrezionale di reprimere tutte quelle attività che non piacciono alle autorità. Il canone della chiarezza protegge contro abusi di questo tipo"¹⁴.

Il punto che qui si vuole sostenere è che non credo che al cospetto del crimine di genocidio il diritto debba trovare il proprio principio ispiratore nei criteri della tassatività, della certezza e della chiarezza (che qui uso come contrario di vaghezza). Quello che si sta cercando di dire è che, in tema di genocidio, creare nette linee di demarcazione, creare cataloghi definitivi e tassativi non fa altro che favorire la possibilità del negazionismo. Ciò in quanto, come nota ancora una volta Luban, "i legislatori spesso scrivono le leggi in termini generici e vaghi. Hanno paura del fatto che, scrivendo in termini più stretti e precisi, i criminali più astuti potrebbero trovare il modo di aggirare la lettera della legge"¹⁵.

Un esempio basti per tutti: nel maggio del 2000 in Italia fu organizzato un convegno sul Genocidio Armeno¹⁶. A seguito dell'iniziativa,

¹⁴ D. LUBAN, *The Rule of Law and Human Dignity: Reexamining Fuller's Canons*, in "Hague J. on Rule L.", 2, 2010, p. 38: "[...] broad, vague criminal statutes give the authorities enormous discretionary power to repress activities they dislike. The canon of clarity protects against abuse of this sort" [*traduzione mia*].

¹⁵ D. LUBAN, *The Rule of Law and Human Dignity*, cit.: "Legislatures often write criminal laws in broad and vague terms. They fear that if they make the terms narrow and precise, clever criminals will find ways to evade the letter of the law" [*traduzione mia*].

¹⁶ Sdoganando definitivamente la locuzione "genocidio armeno" all'interno del lessico papale, l'attuale papa Francesco Bergoglio, nel suo primo viaggio in Caucaso, ha utilizzato la locuzione per definire il massacro avvenuto più di un secolo fa in Armenia per mano dell'Impero ottomano. Nel suo viaggio in Armenia, il 14esimo del suo pontificato, Francesco ha sottolineato che "quella tragedia, *quel genocidio*, inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose, che ottennebrarono la mente dei carnefici fino al punto di prefiggersi l'intento di annientare interi popoli".



L'ambasciata turca in Italia ha diffuso un comunicato in cui si legge testualmente quanto segue:

“gli armeni in Turchia *non furono* vittime di un genocidio: si trattò, in realtà di una tragedia umana condivisa da due popoli in circostanze di guerra, (...) di una tragedia comune che causò sofferenze reciproche e migliaia di vittime da ambedue le parti”. Secondo l'ambasciata turca, ed è questa l'affermazione su cui è essenziale porre la nostra attenzione, il “genocidio armeno” non poteva essere definito come tale, perché in quell'occasione sarebbe mancato l'elemento (giuridico) essenziale, ovvero “l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”¹⁷.

È proprio per evitare dichiarazioni come questa che supporto in modo pieno e totale la proposta di revisione della *Convenzione* promossa da David Luban:

“[...] per genocidio s'intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro¹⁸

oppure

lo sterminio, in quanto crimine contro l'umanità”.

La modifica di Luban, espandendo la portata della definizione di genocidio attraverso l'inclusione della clausola conclusiva qui riportata in corsivo, nella mia ottica non fa altro che ricollocare il punto di osservazione giuridico nel luogo più adeguato.

Il punto di vista giuridico, così facendo, sembra adesso sdoppiarsi, sembra guardare allo stesso evento da due luoghi differenti. Se per un verso, e in ossequio al principio di tassatività, continua a guardare al genocidio dall'interno e in maniera parziale, per l'altro guarda all'evento da

¹⁷ Tale dichiarazione è disponibile anche on line all'indirizzo: <http://www.panorama.it/news/esteri/genocidio-degli-armeni-turchia-continua-negare/>.

¹⁸ *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*, Art. II.



un luogo distante, dal quale le intenzioni del carnefice divengono troppo piccole per essere rilevate.

The Legal Definition of Genocide and the Problem of the Observation Points: Some Considerations about David Luban's Perspective

ABSTRACT: This brief paper concerns with the question of the legal definition of genocide, ie, and in more practical terms, with the problem about the opportunity of modifying "The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of *Genocide*" adopted by United Nations General Assembly in 1951, which is still today the standard legal definition of genocide. What I propose here, is to join and support the conclusions expressed by Professor Luban the 2006 article *Calling Genocide by Its Rightful Name*, but following a different line of argumentation.

To this end, I intend to divide the paper in two parts:

1) in the first one I will carry out some general considerations about the problem of *knowledge*, as a matter of definition. And in particular I will try to offer some guidance on the complex issue of the "observation points", such as central elements of the activity of knowing and defining a particular object of knowledge. 2) In the second part I will try to apply these results to the question of "genocide" as a possible object of knowledge and definition.

Key words:

- 1) Genocide
- 2) Extermination
- 3) Definition
- 4) Points of view